



**Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e
aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
formazione dell'Elenco di cui all'articolo 13, comma 3 del d.lgs.
12 gennaio 2019, n. 14 come modificato dall'art. 6, comma 1 del
d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83**

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 maggio 2023

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- Visto l'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante disposizioni sull'elenco degli esperti indipendenti per la procedura di composizione negoziata della crisi;
- Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, adottato per definire il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità del test pratico, nonché la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'elenco;
- Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, adottato per aggiornare il contenuto del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83;
- Visto l'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- Visto l'articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- Visto l'articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
- Visto l'articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- Visto l'articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- Visto l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;
- Visto il Regolamento per la Formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della giustizia il 31 dicembre 2021;

ADOTTA
il seguente Regolamento
sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini
territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comunicati alle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

TITOLO I

Articolo 1

Elenco degli esperti indipendenti ex art. 13, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato l'elenco degli esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
2. Possono essere inseriti nell'elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
3. L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.
4. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è costituita la commissione che nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

Articolo 2

Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell'Albo raccolti dagli Ordini territoriali

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il dottore commercialista e l'esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza.
2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
 - a) l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
 - c) l'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo;

-
- d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
 - e) il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - f) dalla scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto di cui all'allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

3. La domanda, unitamente alla documentazione indicata al comma precedente, potrà essere presentata, entro il 15 giugno di ciascun anno, all'Ordine territoriale di appartenenza.

Articolo 3

Obbligo formativo

1. La formazione obbligatoria necessaria per l'iscrizione nell'elenco richiesta agli esperti indipendenti in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, corrisponde a 55 ore necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore che segue:

- "Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi" - Ore 4;
- "Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale" - Ore 4;
- "La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma" - Ore 3;
- "La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento" - Ore 5;
- "La redazione di un piano di risanamento" - Ore 5;
- "Il protocollo di conduzione della composizione negoziata" - Ore 7;
- "La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze" - Ore 10 totali, di cui: Ore 2: *Fase della preparazione*, Ore 3: *Gestione delle trattative I parte*, Ore 3: *Gestione delle trattative II parte*, Ore 2: *Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche*;
- Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie - Ore 4;
- Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali - Ore 4;
- La stima della liquidazione del patrimonio - Ore 4;
- L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23 del Codice della Crisi- Ore 5.

2. La formazione richiesta agli esperti indipendenti è fruibile anche tramite strumenti a distanza che prevedano verifiche di effettiva ed efficace fruizione come previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

TITOLO II

Articolo 4

Attribuzioni dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Consiglio dell'Ordine, in qualità di responsabile ai sensi del comma 1, si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Articolo 5

Attività di istruttoria della domanda di iscrizione all'elenco

1. L'Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, in particolare:
 - l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
 - la dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo formativo è assolto solo al conseguimento di n. 55 ore di formazione articolate secondo quanto descritto nella sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia e richiamato all'art. 3 del presente regolamento;
 - il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
 - il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - la scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto di cui all'allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.
2. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano e ne dà comunicazione all'iscritto. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio dell'Ordine comunica alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell'elenco, utilizzando l'apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale,